

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 916

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(AMATO)

e dal Ministro di grazia e giustizia

(MARTELLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1993

Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1993,
n. 14, recante disposizioni urgenti concernenti misure
patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la
pubblica amministrazione

ONOREVOLI SENATORI. - L'incriminazione di condotte illecite che, attraverso atti di corruttela e varie forme di abuso, colpiscono profondamente l'amministrazione pubblica, costituisce di per sè un'esigenza fondamentale per la vita democratica dello Stato. Questa esigenza si rivela ancora più intensa allorchè si diffondono fenomeni come quello che, con un corrente neologismo, è chiamato «tangencrazia» e che - oggi - rischia di allargare la crisi di credibilità verso le istituzioni e verso lo stesso sistema politico.

Nasce, allora, il bisogno di rafforzare la reazione dello Stato contro queste condotte illecite, soprattutto con meccanismi giurisdizionali pronti e severi che rappresentino effettiva tutela della pubblica amministrazione e dell'intera collettività; tanto più che, in un periodo nel quale si chiedono a tutti pesanti sacrifici economici, corrisponde ad elementari e comuni regole etiche recuperare allo Stato danaro e beni costituenti il risultato dell'offesa patrimoniale alla sua amministrazione; così come risponde all'equità giuridica aggredire con misure cautelari, e poi ablativi, dopo il riconoscimento della responsabilità penale, il patrimonio di persone che in conseguenza di quei fatti si siano illecitamente arricchiti.

Occorre aggiungere che già nel programma di Governo furono anticipate linee di maggior rigore nell'azione di contrasto alla criminalità amministrativa, con riferimento specifico a misure interdittive e di incompatibilità.

Le linee portanti del provvedimento sono individuate e definite nelle misure patrimoniali, disciplinate dall'articolo 1, finalizzate a colpire sul piano strettamente patrimoniale la ricchezza originata da condotte di corruzione politico-amministrativa; le misure, quindi, si correlano a istituti già

previsti dalla normativa vigente sotto il profilo tecnico (sequestro, confisca) e si ricollegano a meccanismi applicativi già collaudati, differenziandosi tuttavia nettamente nei contenuti dalle misure preesistenti nell'ordinamento ed applicabili nei confronti delle persone a pericolosità qualificata: si è infatti ritenuto improprio «assimilare» puramente e semplicemente comportamenti di peculato, concussione, corruzione e così via alla ben diversa area della appartenenza a organizzazioni criminali di stampo mafioso o a strutture o situazioni illegali equiparate (le associazioni in tema di stupefacenti; i soggetti che vivono dei proventi dei sequestri di persona, del riciclaggio e così via), e si è quindi evitata una meccanicistica applicazione in blocco della legislazione antimafia a persone assoggettate a procedimento penale per reati contro la pubblica amministrazione.

In questa direzione, i richiami del presente provvedimento alla legislazione concernente le misure di prevenzione assumono un connotato minimo giacchè concernono solo aspetti e meccanismi procedurali che è utile ed opportuno richiamare, in funzione sia di garanzia difensiva, sia di gestione dei patrimoni colpiti dal vincolo, sia infine di regolazione degli esiti della misura.

La disciplina che si reitera con il decreto-legge riproduce in tutto e per tutto il testo dei decreti-legge 19 settembre 1992, n. 385, e 20 novembre 1992, n. 450. Infatti, nonostante l'ampio dibattito svoltosi in sede di Commissione giustizia del Senato e le numerose proposte emendative o innovative formulate nel corso dei lavori, la Commissione non è pervenuta ad indicazioni univoche o quanto meno maggioritarie, tali da indurre il Governo ad utili adeguamenti del testo originario. Ovviamente, anche per

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la delicatezza e la complessità della materia, nonché in rapporto ad altre iniziative su materie analoghe e contigue a quella oggetto del provvedimento, c'è ampia disponibilità agli adattamenti tecnici e di merito che potranno essere elaborati in sede parlamentare.

Passando ai contenuti di dettaglio della disciplina, si sottolineano i seguenti momenti di maggiore rilievo:

1) presupposto soggettivo della misura patrimoniale è l'esercizio dell'azione penale per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione, aventi finalità e connotazione patrimoniale; per tale motivo, sono stati inclusi nella elencazione dell'articolo 1, comma 1 soltanto reati nei quali la «deducibilità» dell'arricchimento personale è per così dire implicita, e che oltretutto si atteggiavano come comportamenti rivelatori di un agire verosimilmente abituale o reiterato.

Sono state viceversa escluse figure marginali od occasionali (peculato d'uso, peculato mediante profitto dell'errore altrui, corruzione impropria susseguente, utilizzazione di invenzioni conosciute per ragioni di ufficio) ovvero prive di finalizzazione economica (abuso d'ufficio non patrimoniale, rifiuto o omissione di atti d'ufficio), coerentemente con l'obiettivo centrale della disciplina, che è quella di aggredire valori presenti nei patrimoni di soggetti che si siano arricchiti a danno della collettività e di restituire a questa il profitto di siffatte accumulazioni.

D'altra parte, si sottolinea che è sembrato congruo, ai fini dell'attivazione del meccanismo applicativo delle misure, l'intervenuto esercizio dell'azione penale: sarebbe stato eccessivo un intervento patrimoniale parallelo sulla base del solo dato della sottoposizione ad indagini preliminari, suscettibili di sfociare in provvedimenti ampiamente liberatori come l'archiviazione o la sentenza di non luogo a procedere, con ulteriori problematici aspetti di equilibrio fra trasmissione di informazioni e tutela del segreto processuale;

2) il procedimento, innescato dalla comunicazione dell'esercizio dell'azione

penale unitamente ai dati rilevanti ai fini delle misure in argomento (articolo 1, commi 1 e 2), si incardina in relazione alla usuale competenza del tribunale a norma della legge n. 1423 del 1956 (dimora dell'interessato); il procuratore della Repubblica presso quest'ultimo tribunale attiva le indagini in ordine alle effettive disponibilità patrimoniali e finanziarie della persona, secondo i moduli già collaudati dall'art. 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, a tal fine richiamata (articolo 1, comma 3);

3) l'esito delle informazioni e delle indagini sopra ricordate si traduce nella verifica della esistenza del presupposto oggettivo di applicabilità delle misure e nella conseguente richiesta del procuratore della Repubblica al tribunale di disporre - per un importo pari al vantaggio patrimoniale derivato (ovvero dato o ricevuto per i reati di concussione e corruzione) - il sequestro dei beni (anche se intestati a terzi) che sono nell'effettiva disponibilità dell'interessato o che sono usciti dal suo patrimonio a seguito di atti finalizzati ad eludere l'efficacia della misura patrimoniale adottabile.

La individuazione dei beni sequestrabili e poi confiscabili (vedi articolo 1, comma 11) è stata operata avendo riferimento alla necessità di evitare che le finalità delle misure potessero essere eluse mediante il compimento di atti di disposizione simulati o dolosamente preordinati pur se, con riguardo a questi ultimi, si è ritenuto necessario prevedere la consapevolezza, da parte del terzo, della dolosa preordinazione;

4) sulla richiesta del procuratore della Repubblica decide il tribunale disponendo il sequestro tutte le volte in cui sia accertata la sussistenza dei presupposti che lo legittimano e che vanno individuati nella sussistenza dell'imputazione, nella individuazione di beni nella disponibilità dell'interessato, nella corrispondenza fra il valore dei beni ed il «frutto» del reato come emergente dall'imputazione.

Il sindacato del tribunale non potrà ovviamente attenersi ad altro nè, tantome-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

no, «interferire» sulle valutazioni già compiute dal pubblico ministero e dal giudice penale fermo restando, invece, che il sequestro potrà essere disposto anche in relazione a beni già sottoposti a sequestro (penale-preventivo-conservativo) in un procedimento penale (articolo 2-ter, comma nono, della legge 31 maggio 1965, n. 575, richiamato nell'articolo 1, comma 14);

5) l'intreccio delle competenze penali e delle competenze di organi del procedimento *de quo* è dunque sufficientemente remoto (anche tenendo conto del momento, successivo al «rinvio a giudizio», in cui il sequestro può intervenire) mentre la scelta di disancorare il procedimento da quello penale discende invece dalla volontà di sottolineare il carattere specifico delle misure rispetto alla congerie delle altre ipotesi di sequestro pur presenti nel processo penale. Nessuna di queste, d'altronde, poteva attagliarsi di per sé alle ragioni ispiratrici del provvedimento in questione. Nè il sequestro penale, poichè a parte le difficoltà di definizione del concetto di corpo di reato e le conseguenti incertezze interpretative nella individuazione dei beni sequestrabili, esso non copre le ipotesi in cui, come nella corruzione, si sequestra il «controvalore» del «vantaggio» ottenuto sia dal corrotto che dal corruttore; nè il sequestro conservativo, per le finalità squisitamente civilistiche di quest'ultimo; nè il sequestro preventivo per l'assenza, in detto «controvalore», della intrinseca «pericolosità» delle cose pertinenti al reato (come definita dall'articolo 321 del codice di procedura penale);

6) si è previsto che, in luogo del sequestro e su richiesta dell'interessato, il tribunale possa disporre che sia ammessa la presentazione di idonea cauzione o fideiussione (articolo 1, comma 5). Così come si è previsto che al sequestro possano accedere le misure di cui all'articolo 10, comma 3, della legge n. 575 del 1965, e che, come è noto, interdicono l'esercizio di talune specifiche attività specie di tipo imprenditoriale. Il provvedimento che dispone la confisca determina poi l'applicazione definitiva di tali misure «interdittive» (divieti e decaden-

ze) per un periodo di cinque anni anche nei confronti di eventuali terzi intestatari di beni sottoposti a confisca;

7) il procedimento che dal sequestro porta alla confisca riprende moduli e scansioni già regolati nell'ordinamento nel settore delle misure preventive, in particolare:

a) quanto alla piena giurisdizionalizzazione del procedimento ed al regime delle impugnazioni della misura cautelativa (vedi i commi 5 ed 11 dell'articolo 1);

b) quanto alla tutela dei diritti di difesa e del contraddittorio nei riguardi dei terzi che risultino titolari dei beni in disponibilità dell'interessato e perciò colpiti dal vincolo (vedi il comma 5);

c) quanto alla possibilità di una misura immediata, atta a scongiurare pericoli di rapida dispersione dei beni una volta esercitata l'azione penale (a ciò provvede il comma 6, che richiama l'articolo 2-bis, comma 5; della legge n. 575 del 1965: provvedimento del presidente del tribunale soggetto a convalida da parte del collegio);

d) sulla disciplina della custodia e gestione a mezzo di amministratore dei beni colpiti da vincolo, provvede il comma 7, che richiama le norme - compatibili con la nuova misura - contenute negli articoli 2-quater, 2-sexies, 2-septies e 2-octies, della citata legge n. 575 del 1965: tale rinvio è particolarmente necessario, al fine di garantire la gestione dei beni aventi capacità produttiva (si pensi ad imprese, aziende ecc. di cui dispone l'imprenditore corruttore);

8) un aspetto significativamente innovativo dei provvedimenti è quello della stretta interrelazione tra il corso - e l'esito - del giudizio penale sul reato (di peculato, concussione, corruzione ecc.) e il destino della misura cautelare e poi ablatoria. Si è infatti previsto un adeguamento della applicazione del vincolo del sequestro alla sorte del giudizio penale nei gradi intermedi, prima della formazione del giudicato: una pronuncia di proscioglimento determinerà il venir meno del vincolo, che viceversa resterà fermo in presenza di una pronuncia non definitiva di condanna (articolo 1,

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

comma 9); il sequestro revocato sarà ripristinato allorchè ad una prima assoluzione faccia seguito una condanna in grado di appello. La stretta relazione tra procedimento penale e quello qui esaminato è altresì evidenziata dalla possibilità di «revocche parziali» del sequestro in tutti quei casi in cui la situazione concreta ritenuta nelle sentenze che definiscono ogni grado del giudizio incide sulla determinazione del «controvalore» sequestrabile (ad esempio, per la modificata individuazione dei vantaggi patrimoniali conseguiti) (articolo 1, comma 10);

9) a parte le ipotesi in cui il sequestro diviene inefficace per il decorso del termine (due anni e sei mesi senza la pronuncia della sentenza di primo grado, quattro anni e sei mesi senza la pronuncia di appello, sei anni senza la sentenza definitiva), la sorte della misura è determinata dall'esito del giudizio penale;

10) la disciplina delle misure in discorso si completa con il richiamo alla legislazione in atto (comma 12), di cui in particolare si sottolinea il richiamo al recupero a fini di utilità pubblica e sociale dei beni assoggettati a confisca definitiva e perciò devoluti allo Stato, secondo le indicazioni presenti nell'articolo 4 del decreto legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, emanato proprio per dare una chiara ed utile sorte a compendi e patrimoni sottratti all'illegalità.

Può naturalmente accadere che il soggetto imputato di corruzione (corrotto o corrotto) non agisca per proprio conto, ma in nome o per conto di un'impresa o consorzi di imprese. Il provvedimento consente (articolo 2) che, in tali casi, possano essere adottate anche misure cautelari aventi ad oggetto i beni dell'impresa per un ammontare pari all'importo delle utilità date o ricevute purchè peraltro si accerti che dall'attività delittuosa per la quale si procede è derivata un'alterazione delle condizioni ordinarie previste per lo svolgimento dei procedimenti contrattuali con la pubblica amministrazione ovvero un inde-

bito profitto conseguente all'adozione di provvedimenti amministrativi.

Nella fase di conversione del decreto dovrà essere valutata anche l'opportunità di stabilire se, ai fini di una maggiore efficacia dei provvedimenti, debba prevedersi (e, in caso positivo, a quali condizioni) la risoluzione dei contratti conclusi o in corso.

L'articolo 3 riguarda l'ipotesi in cui nel corso di un procedimento penale per uno dei reati previsti dall'articolo 1, comma 1, emergano fondati sospetti di irregolarità da parte degli amministratori, dei sindaci, dei dirigenti e dei soci connessi all'attività societaria. Si sono riferite le irregolarità ad un'ampia categoria di soggetti al fine di poter intervenire in ogni caso di collegamento tra i fatti per i quali si procede e l'attività societaria. Il fondato sospetto di irregolarità impone al pubblico ministero precedente di denunciare i fatti al tribunale. Questo procede quindi secondo un modello processuale già sperimentato nella materia societaria e disciplinato nell'articolo 2409 del codice civile.

Il tribunale, in sostanza, può disporre accertamenti e, se le irregolarità denunciate dal pubblico ministero sussistono, può disporre gli opportuni provvedimenti cautelari, convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni e, nei casi più gravi, revocare gli organi sociali, nominando un amministratore giudiziario.

Forse superflua, atteso il carattere processuale delle misure adottate, deducibile anche dalla loro stretta correlazione con il procedimento penale e la stessa «corrispondenza» del bene sequestrato con il «frutto» del reato, è la disposizione transitoria dell'articolo 4 che applica le disposizioni del decreto a tutti i procedimenti in corso. Si tratta peraltro e comunque di disposizione chiarificatrice che mira ad escludere quei futuri dubbi interpretativi che sarebbero stati certamente sollevati anche al fine di sminuire la oggettiva significatività del provvedimento.

In ottemperanza al disposto dell'articolo 77 della Costituzione, il decreto-legge di cui sopra viene ora presentato alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 21 gennaio 1993, n. 14, recante disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica amministrazione.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 19 settembre 1992, n. 385, e 20 novembre 1992, n. 450.

*Decreto-legge 21 gennaio 1993, n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 16 del 21 gennaio 1993*

**Disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive
in tema di delitti contro la pubblica amministrazione**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica amministrazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Misure patrimoniali)

1. Quando è disposto il giudizio o comunque si procede al giudizio in ordine a taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, primo comma, 319, 319-ter, 320, 321, 323, secondo comma, e 326, terzo comma, prima parte, del codice penale, su richiesta del pubblico ministero il giudice dispone, con decreto motivato, il sequestro di beni dell'imputato, nei limiti del valore pari all'effettivo vantaggio patrimoniale o al concreto profitto derivati dal reato ovvero, per i delitti di concussione o corruzione, pari a quanto dato o ricevuto.

2. Il pubblico ministero può procedere ad indagini sulle disponibilità patrimoniali e finanziarie della persona nei cui confronti si procede al fine di individuare beni che possono essere sottoposti a sequestro ai sensi del comma 1, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 2-bis, commi 1, 2, 3 e 6, della legge 31 maggio 1965, n. 575.

3. Il provvedimento di sequestro indicato nel comma 1 è adottato dal giudice competente in ordine alle misure cautelari, a norma degli

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

articoli 279 del codice di procedura penale e 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie dello stesso codice; prima della trasmissione degli atti al giudice competente per il giudizio, provvede il giudice per le indagini preliminari.

4. Il sequestro indicato nel comma 1 è regolato dalle disposizioni del codice di procedura penale concernenti il sequestro preventivo, ad eccezione di quelle di cui ai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 321 dello stesso codice.

5. L'interessato può chiedere che, in luogo del sequestro, sia ammessa la prestazione di cauzione o di altra idonea garanzia reale. Il giudice, se accoglie la richiesta, stabilisce le modalità di prestazione della garanzia; se questa non viene prestata nel termine e secondo le modalità stabilite, dispone il sequestro.

6. L'interessato può chiedere al giudice che si proceda all'espletamento di una perizia per accertare la corrispondenza tra l'effettivo valore dei beni sottoposti a sequestro e l'importo indicato nel comma 1.

7. Con la sentenza di condanna ovvero con la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale per taluno dei delitti indicati nel comma 1, il giudice dispone, nel limite del valore ivi indicato, quale accertato in giudizio, la confisca dei beni sottoposti a sequestro, a norma dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, ovvero la confisca della somma depositata a titolo di cauzione, o dispone che si proceda ad esecuzione sui beni costituiti in garanzia.

8. Per l'esecuzione della confisca si osservano le disposizioni relative all'esecuzione della misura di sicurezza di cui all'articolo 240 del codice penale; l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia ha luogo nelle forme prescritte dal codice di procedura civile.

Articolo 2.

(Sequestro e confisca di beni dell'impresa)

1. Quando risulta che il soggetto nei cui confronti si procede per il delitto di corruzione ha agito in nome o per conto di un'impresa o di un consorzio di imprese e risulta altresì che dall'attività per la quale si procede è derivata una grave alterazione delle condizioni ordinarie previste per lo svolgimento dei procedimenti contrattuali con la pubblica amministrazione, ovvero un indebito profitto conseguente all'adozione di provvedimenti amministrativi, il pubblico ministero richiede l'applicazione delle misure indicate nell'articolo 1 sui beni dell'impresa o del consorzio di imprese, con le forme ivi previste, per un ammontare pari all'importo corrispondente al denaro o alle altre utilità dati o ricevuti o comunque all'effettivo vantaggio patrimoniale o al concreto profitto derivati dal reato. In tali casi la richiesta di ammissione alla prestazione di cauzione o di garanzia reale può essere effettuata dal legale rappresentante dell'impresa o del consorzio di imprese, al quale il procuratore della Repubblica comunica entro cinque giorni la richiesta di applicazione della misura del sequestro.

Articolo 3.

(Misure interdittive)

1. Salva l'applicazione delle pene accessorie previste dal codice penale, la sentenza di condanna per taluno dei delitti indicati nell'articolo 1 determina l'applicazione dei divieti e delle decadenze di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575, per un periodo di cinque anni.

2. La disposizione del comma 1 non si applica in caso di condanna pronunciata con la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero con la sentenza prevista dall'articolo 442 dello stesso codice.

3. L'articolo 32-*quater* del codice penale, introdotto dall'articolo 120 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sostituito dall'articolo 21 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è ulteriormente sostituito dal seguente:

«Art. 32-*quater*. - (Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione). - Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-*bis*, 317, 318, 319, 319-*bis*, 320, 321, 322, 353, 355, 356, 416, 416-*bis*, 437, 501, 501-*bis*, 640, numero 1) del secondo comma, 640-*bis*, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione».

Articolo 4.

(Accertamenti di irregolarità amministrative)

1. Se nel corso del procedimento penale per uno dei reati indicati nell'articolo 1, comma 1, risultano sufficienti indizi di gravi irregolarità da parte degli amministratori, dei sindaci, dei dirigenti di società, ovvero dei soci al fine di commettere il reato di cui all'articolo 321 del codice penale, il pubblico ministero denuncia i fatti al tribunale per gli accertamenti e i provvedimenti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 2409 del codice civile.

Articolo 5.

(Possesso ingiustificato di valori)

1. Il comma 2 dell'articolo 12-*quinqies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è così modificato:

a) le parole: «coloro nei cui confronti sono svolte indagini» sono sostituite dalle seguenti: «coloro nei cui confronti pende procedimento penale»;

b) le parole: «ovvero nei cui confronti si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale» sono sostituite dalle

seguenti: «ovvero nei cui confronti è in corso di applicazione o comunque si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale»;

c) le parole: «sono puniti con la reclusione da due a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «sono puniti con la reclusione da due a cinque anni».

Articolo 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1993.

SCÀLFARO

AMATO - MARTELLI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI